

- 8) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 10, paragrafo 3, quando non garantisce che le categorie di rating che sono attribuite a strumenti finanziari strutturati siano differenziate chiaramente ricorrendo a un simbolo aggiuntivo che le distingue dalle categorie di rating utilizzate per eventuali altre entità, strumenti finanziari od obbligazioni finanziarie.
- 9) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 10, paragrafo 4, quando non divulga le sue politiche o procedure per quanto riguarda i rating non sollecitati.
- 10) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 10, paragrafo 5, quando non fornisce le informazioni richieste conformemente a detto articolo allorché emette un rating non sollecitato o non identifica come tale un rating non sollecitato.
- 11) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 11, paragrafo 1, quando non divulga in toto o non aggiorna immediatamente le informazioni relative alle materie di cui all'allegato I, sezione E, parte I.

ALLEGATO IV

Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l'applicazione dell'articolo 36 bis, paragrafo 3

I seguenti coefficienti sono applicabili in modo cumulativo agli importi base di cui all'articolo 36 bis, paragrafo 2, in funzione di ciascuna delle circostanze aggravanti o attenuanti seguenti:

I. Coefficienti di adeguamento in funzione di circostanze aggravanti

- 1) Se la violazione è stata commessa ripetutamente, per ogni volta che è stata ripetuta, è applicato un coefficiente aggiuntivo di 1,1.
- 2) Se la violazione è stata commessa per oltre sei mesi è applicato il coefficiente di adeguamento 1,5.
- 3) Se la violazione ha evidenziato debolezze sistemiche nell'organizzazione dell'agenzia di rating del credito, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno dell'agenzia, è applicato il coefficiente di adeguamento 2,2.
- 4) Se la violazione ha avuto un impatto negativo sulla qualità dei rating emessi dall'agenzia di rating del credito in questione è applicato il coefficiente di adeguamento 1,5.
- 5) Se la violazione è stata commessa intenzionalmente è applicato il coefficiente 2.
- 6) Se non è stato preso alcun provvedimento al momento dell'accertata violazione è applicato il coefficiente 1,7.
- 7) Se l'alta dirigenza dell'agenzia di rating del credito non ha cooperato con l'AESFEM nello svolgimento delle indagini è applicato il coefficiente 1,5.

II. Coefficienti di adeguamento in funzione di circostanze attenuanti

- 1) Se la violazione si riferisce a una delle violazioni elencate alle sezioni II o III dell'allegato III ed è stata commessa per meno di dieci giorni lavorativi, si applica un coefficiente di 0,9.
- 2) Se l'alta dirigenza dell'agenzia di rating del credito può dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per impedire l'infrazione, è applicato un coefficiente di 0,7.
- 3) Se l'agenzia di rating del credito ha riferito velocemente, con efficacia e completezza, la violazione all'AESFEM è applicato il coefficiente di 0,4.
- 4) Se l'agenzia di rating del credito ha adottato misure volontarie per assicurare che violazioni simili non si ripetano in futuro è applicato il coefficiente di 0,6.»

